

Post. n. 2025/A/2993

Da 19/02/2025



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA

ACCISA SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
OFFICINA ELETTRICA DI PRODUZIONE PER USO PROPRIO

Esercente: **SNAM FSRU ITALIA S.r.l.**
Partita IVA: 11313580968
Codice Accisa: RAE02081M

ATTO DI CONVENZIONE

(Art. 55, comma 5, del D.Lgs. 504/95 e s.m.)

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di febbraio, presso la sede dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna;

tra

l'Ing. Giuseppe Fini in qualità di funzionario delegato dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna

e

il Sig. Carlo MANGIA, in qualità di Procuratore Speciale della **SNAM FSRU ITALIA S.r.l.** esercente un'officina di produzione elettrica costituita da un impianto di generazione di energia elettrica di soccorso con potenza superiore a 200 kW

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il presente atto di convenzione è stipulato tra le parti in applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e s. m., nel seguito citato come "Testo Unico Accise", in breve TUA, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Il canone annuo che la Società dovrà corrispondere a fronte dell'accisa dovuta sull'energia elettrica auto consumata, prodotta dall'officina nel seguito identificata di cui è esercente, resta stabilito nella somma di **euro 2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta/00)**. I conteggi d'imputazione del canone sono dettagliati nel successivo Articolo 3.

Il pagamento dovrà essere effettuato con versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24 – accise), avendo cura di indicare il **codice tributo 2806** e come identificativo il codice d'accisa (o codice ditta) assegnato all'operatore quale soggetto obbligato.

A norma dell'art. 56, comma 5, del TUA i pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Decorso il termine stabilito e non avendo pagato in tutto od in parte l'imposta, si applicheranno, sulle somme non pagate, l'indennità di mora e gli interessi come previsto dall'art. 56, comma 6 del TUA.

Fa eccezione il pagamento riferito all'anno 2025 (in corso), che dovrà essere effettuato entro e non oltre **giorni 15 (quindici)** dalla data del presente atto.

Articolo 3

Viene determinato il canone annuo che la Ditta dovrà corrispondere sui consumi di energia elettrica prodotta dall'impianto di generazione di energia elettrica situato presso la piattaforma di ormeggio off-shore "Terminale Marino PIR Petroli", localizzata a circa 8,5 km a largo di Punta Marina (RA), convenendo tra le parti **un utilizzo annuo di ore 300 (180.000 kWh prodotti)**.

L'istante ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio delle Dogane di Ravenna ogni variazione che comporti un incremento di consumo, da assumere coincidente con la produzione, superiore al 10% rispetto a quello sopra riportato.

Le principali caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno sono:

Costruttore	CIPRIANI
Modello	6M33G825/5
Matricola	234191995
Alimentazione	Gasolio
Potenza elettrica nominale	600 kW

Il canone annuo è determinato sulla base n. 300 ore di funzionamento all'anno alla potenza di 600 kW, da cui deriva una produzione di 300 ore/anno x 600 kW = 180.000 kWh/anno.



L'aliquota accisa attualmente vigente sull'energia elettrica destinata a qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, da applicare al consumo, quest'ultimo assunto coincidente con la già menzionata produzione, è pari a 0,0125 euro/kWh per i primi 200.000 kWh.

Pertanto, il canone annuo ammonta a 2.250 euro, come riportato nella seguente tabella:

CANONE ANNUO				
<i>Potenza</i>	<i>Utilizzo stimato</i>	<i>Consumo</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Accisa</i>
600 kW	300 ore/anno	180.000 kWh/anno	0,0125 Euro/kWh	2.250 Euro/anno

Articolo 4

L'istante dichiara di obbligarsi a non modificare, a suo vantaggio, gli elementi e le condizioni esposti nel precedente Articolo 3 senza darne, ai sensi dell'art. 55, c. 5 del TUA, anticipato avviso all'Ufficio delle Dogane di Ravenna e restando, in caso di inadempimento a tale obbligo, passibile delle penalità di cui all'art. 59 del TUA.

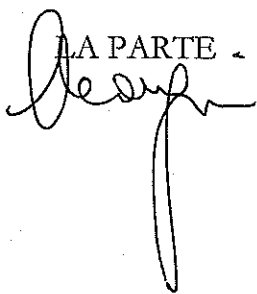
Articolo 5

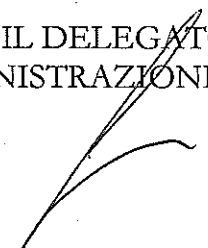
La presente convenzione s'intenderà confermata alle stesse condizioni di anno in anno quando non intervenga formale disdetta da una delle parti contraenti nei termini e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 6

Entrando in vigore la presente Convenzione, cessa di aver effetto ogni altra convenzione precedente tra l'Amministrazione Finanziaria e il Sig. Carlo MANGIA per l'esercizio dell'officina di produzione di energia elettrica cui li presente atto di riferisce.

Il presente atto, soggetto alla legge sul bollo, costituito da n. 3 pagine più una riservata al visto di ratifica, redatto in doppio originale, da conservarsi da ciascuna delle parti contraenti, è stato letto, approvato e sottoscritto dall'Ing. Giuseppe Fini, in rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria e dal Sig. Carlo MANGIA.

LA PARTE


IL DELEGATO DELLA
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA




AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA
VISTO, SI RATIFICA

Il Dirigente
Francesco PAPOFF
Firmato digitalmente

- Esemplare della
Convenzione di spettanza
della Ditta:
Imposta di bollo assolta con
marca da 16,00 Euro
n. 01230755656427
del 23/05/2024
- Esemplare della
Convenzione di spettanza
dell'UD di Ravenna:
Imposta di bollo assolta con
marca da 16,00 Euro
n. 01230755655814
del 23/05/2024

Spazio in cui applicare entrambe le marche da bollo
originali
(a cura della Ditta, sull'esemplare di propria
spettanza)

Da conservare agli atti della Ditta, a disposizione
degli organi di controllo